


SCHEMA N.....NP/1260
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile - Settore

OGGETTO : Specificazione delle opere rientranti nella definizione punto 7 lettera o) allegato IV parte II D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" - atto di indirizzo ex art. 17 comma 5 l.r. n. 29/2017

DELIBERAZIONE

N.

59

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

02/02/2018

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- La Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che all'Annex II, lettera f) inserisce la tipologia progettuale "canalization and flood-relief works" (letteralmente canalizzazioni ed opere di soccorso dalle inondazioni);
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., che all'allegato IV alla Parte Seconda, al punto 7 lettera o), individua in corrispondenza di quanto sopra la tipologia progettuale "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";
- La legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29, che all'articolo n. 17 "Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA", comma 5 lettera a), indica nella Giunta regionale l'organo preposto all'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di VIA;

PREMESSO che

- la Commissione Europea, attraverso il documento denominato "Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the E.I.A. Directive" ha fornito una serie di chiarimenti, basati anche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Nel documento viene in particolare chiarito che nella tipologia di progetti in oggetto ricadono tutte le opere idrauliche finalizzate a regolare le portate di piena dei corsi d'acqua ed a prevenire fenomeni alluvionali per la conseguente riduzione del rischio idraulico, comprendendo quindi anche le nuove arginature;
- il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha espresso parere in merito alla corretta interpretazione della tipologia progettuale di cui sopra con nota R.U. n. 16726 del 13.07.2017, richiamando anche quanto già espresso con il parere formulato dalla stessa Direzione con nota prot. 42431 del 29.12.2014, ivi citato, alla Regione Friuli Venezia Giulia, concernente il medesimo oggetto;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

ARGINI

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



CONSIDERATO che

- in sede applicativa sono sorti diversi dubbi sul significato da dare alla dizione sopra riportata, in particolare per quanto attiene le opere di "regolazione", anche in considerazione del fatto che in generale con tale definizione, nel campo dell'ingegneria idraulica, si intendono opere che possono influire sul regime idrologico dei corsi d'acqua, vale a dire che ne possano modificare il naturale andamento delle portate nel tempo;
- la casistica degli interventi che possono interessare i corsi d'acqua è numerosa e varia, andando da opere che agiscono direttamente sul regime delle portate quali dighe, casse e bacini di laminazione, scolmatori, deviatori, by-pass, etc., ad opere finalizzate a regolare esclusivamente le portate di piena quali gli argini;
- tali interventi, interessando sia tratti urbani ormai artificializzati dei corsi d'acqua, sia porzioni ancora caratterizzate da residua naturalità e valenza ecologica potenziale o reale, possono generare impatti di diversa natura e significatività;

RITENUTO pertanto necessario giungere ad una definizione univoca, così da poter fornire a tutti i soggetti interessati (Comuni e Uffici regionali competenti in materia, progettisti, etc) gli opportuni indirizzi finalizzati ad individuare correttamente quali progetti di opere idrauliche debbano essere verificati alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA;

DATO ATTO del documento recante "Indirizzi inerenti l'assoggettamento alle procedure di VIA per i progetti di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 - Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", redatto di concerto con il settore Assetto del Territorio regionale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di fare proprio il succitato documento "Indirizzi inerenti l'assoggettamento alle procedure di VIA per i progetti di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 - Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

SU PROPOSTA dell'assessore competente

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

1. di approvare il documento recante "Indirizzi inerenti l'assoggettamento alle procedure di VIA per i progetti di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 - Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", redatto di concerto con il settore Assetto del Territorio regionale e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


ATTO

ARGINI

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/1260
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile - Settore

2. di dare mandato al settore VIA e Sviluppo Sostenibile di rendere nota a tutte le amministrazioni interessate l'avvenuta approvazione di cui al punto precedente;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL, e integralmente sul sito web dell'autorità procedente.

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Solari)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		ARGINI
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

“Indirizzi inerenti l’assoggettamento alle procedure di VIA
dei progetti di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
“Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”

*ex art. 17 c. 5 L.R. n 29 del 28 dicembre 2017
(Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018)*

1. Premessa

Come noto l’All. IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 indica, tra le categorie di progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA le “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua” (punto 7 lett. o).

In sede applicativa sono sorti diversi dubbi sul significato da dare alla dizione sopra riportata, in particolare per quanto attiene le opere di “regolazione”.

In generale per opere di regolazione, nel campo dell’ingegneria idraulica, si intendono opere che possono influire sul regime idrologico dei corsi d’acqua, vale a dire che ne possano modificare il naturale andamento delle portate nel tempo.

Appartengono pertanto sicuramente a tale categoria:

- dighe, casse e bacini di laminazione, destinati ad accumulare temporaneamente volumi idrici durante le piene al fine di limitare i valori di portata al colmo;
- scolmatori, deviatori, by-pass, etc, destinati a sottrarre una parte o interamente la portata di piena dall’alveo naturale

Risulta però necessario ricordare che nel testo originale della direttiva 2011/92/UE¹ (Annex II, lett. f)) tali tipologie di progetti risultano definiti come “*canalization and flood-relief works*” (letteralmente canalizzazioni ed opere di soccorso dalle inondazioni).

La Commissione Europea, attraverso il documento denominato “*Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the E.I.A. Directive*” ha fornito una serie di chiarimenti, basati anche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, come noto, è l’unico organo deputato alla interpretazione autentica delle Direttive della Commissione Europea.

Nel documento viene in particolare chiarito che nella tipologia di progetti in oggetto ricadono tutte le opere idrauliche finalizzate a regolare le portate di piena dei corsi d’acqua ed a prevenire fenomeni alluvionali per la conseguente riduzione del rischio idraulico, comprendendo quindi anche le nuove arginature.

Si rende pertanto necessario fornire gli opportuni indirizzi a tutti i soggetti interessati (Comuni e Uffici regionali competenti in materia, progettisti, etc) finalizzati ad individuare correttamente quali progetti di opere idrauliche debbano essere verificati alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA.

2. Tipologie progettuali che rientrano nel campo di applicazione della norma vigente in materia di VIA

Sulla base di quanto riportato al punto 1, l’elenco delle categorie di progetti che si ritiene corrispondano alla definizione “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”, e che quindi debbano essere verificati rispetto al campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA sono:

- a) Dighe, vasche o casse di laminazione;
- b) Scolmatori, deviatori e nuove inalveazioni;
- c) Nuove arginature finalizzate a contenere le portate di piena in alveo.

¹ La direttiva 2011/92/UE è stata modificata dalla Direttiva 2014/52/UE ma la modifica non ha riguardato le categorie dei progetti riportati nell’Annex I e II della Direttiva precedente.

Questi interventi, infatti, oltre a modificare il regime idrologico dei corsi d'acqua, sono sicuramente finalizzati a mettere in sicurezza o ridurre fortemente il livello di pericolosità di aree perfluviali.

Su tali tipologie di interventi è necessario svolgere:

- la verifica di assoggettabilità alla VIA/screening qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 6 comma 6 lettere b) e d), del D. Lgs. n. 152/2006 ssmii;
- la VIA nei casi di cui al comma 7 lettera b) del medesimo articolo di cui sopra (interessamento di aree protette ovvero di siti Rete Natura 2000).

3. Tipologie progettuali che non rientrano nel campo di applicazione della norma vigente in materia di VIA

Non essendo finalizzate al contenimento delle piene e non avendo influenza sul regime idrologico dei corsi d'acqua, si ritiene che le seguenti tipologie di opere:

- a) le "difese spondali" vale a dire gli interventi mirati al consolidamento delle sponde ed alla protezione dai fenomeni erosivi di singoli manufatti.
- b) gli adeguamenti e il completamento di arginature esistenti;
- c) soglie ed altre opere di stabilizzazione del fondo alveo;
- d) interventi di ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiale, anche a seguito di eventi alluvionali;

non rientrano nella definizione di "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua" e non siano pertanto da assoggettare alla vigente normativa in materia di VIA.

Sono altresì da ritenersi esclusi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sugli alvei, sulle opere di difesa idraulica e sui versanti), come definiti dai pertinenti indirizzi regionali in materia.

_____ FINE TESTO _____